



COMUNE DI NAPOLI (C.F. 80014890638)

**SCRITTURA PRIVATA SEMPLICE PER LA REALIZZAZIONE DI
ATTIVITA' IN FAVORE DI PERSONE SENZA DIMORA DA RENDERSI
PRESSO IL CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA DEL COMUNE DI NAPOLI**

CIG: Z4E37163B5

DETERMINAZIONE n. 14 del 7.07.2022

PREMESSO

Che le condizioni di grave emarginazione adulta sono caratterizzate da bisogni diversificati e in molti casi multidimensionali;

che nel quadro dei servizi per le persone senza fissa dimora emerge la necessità di garantire efficaci strumenti idonei a fronteggiare le emergenze e nel contempo a prevenire le situazioni di grave bisogno e a promuovere percorsi di inclusione sociale;

che a tal fine il Servizio Politiche di Integrazione e Nuove Cittadinanze - provvede all'accoglienza notturna quotidiana di n. 100 persone senza dimora presso il Centro di Prima Accoglienza "Dormitorio Pubblico", sito in Via De Blasiis n. 10;

che tale Centro, attraverso una gestione diretta, assicura interventi di primo contatto e di pronta accoglienza permettendo, in primo luogo, di rispondere ai bisogni emergenziali delle persone senza dimora;

che con Deliberazione n. 1 del 19/02/2008 il Consiglio Comunale ha provveduto alla approvazione del Regolamento del CPA;

che il nominato Regolamento, all'art. 2, prevede che per lo svolgimento di fini Istituzionali può essere prevista la stipula di apposite convenzioni con Associazioni di Volontariato e Ordini Religiosi;

che l'Amministrazione Comunale già da anni si avvale della collaborazione presso detto Centro di n. 4 Suore, in sintonia con le modalità organizzative dettate dal competente Servizio Comunale;

che il nominato personale religioso presente presso il Centro in maniera stabile e continuativa, costituisce, in virtù della propria missione un supporto fondamentale oltre che per le attività di natura logistica anche per le relazioni interpersonali e per l'elaborazione e la realizzazione di percorsi di emancipazione e di reinserimento;

che tutte le spese del presente contratto sono poste in carico alla Ditta affidataria la quale ha assolto virtualmente depositando la somma di € 32,00 (Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Napoli n.00155500 del 20/11/2014)

Tutto ciò premesso, Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

La presente convenzione disciplina la collaborazione svolta dalle Suore delle Poverelle dell'Istituto Beato Luigi Palazzolo di Bergamo presso il "Centro Comunale di Accoglienza per senza fissa dimora", con sede in Napoli alla Via Giuseppe De Blasiis, 10.

ART. 2

L'Istituto del Beato Luigi Palazzolo di Bergamo assicura la presenza di n. 4 Suore presso il "Centro Comunale di Accoglienza per senza fissa dimora", senza che si costituisca alcun rapporto di dipendenza tra le Suore ed il Comune di Napoli. Le suore espleteranno il loro compito in sintonia con le modalità organizzative dettate dal Servizio Politiche di

Integrazione e Nuove Cittadinanze e collaboreranno con il personale comunale ivi operante, nel rispetto dei ruoli e senza vincoli di subordinazione. Le Suore impronteranno la loro attività ai fini istituzionali dell'Ente ed ai principi dell'Istituto Religioso dedito all'accoglienza, assistenza e promozione degli ultimi, finalizzata a garantire condizioni di ospitalità, di benessere e contenerne il decadimento psicofisico nel massimo rispetto della centralità della persona dell'ospite pernottante.

ART. 3

Le Suore delle Poverelle dell'Istituto in parola, delle quali una con funzioni di Superiora della Comunità, hanno il precipuo compito di privilegiare il rapporto personale con gli ospiti, inoltre stimolare e coordinare interventi in loro favore ma pur sempre nel massimo rispetto della centralità della persona e della sua dignità, con particolare attenzione a coloro che sono ai primi passi della loro inclusione sociale.

ART. 4

La Superiora della Comunità Religiosa o sua delegata è membro dell'Equipe Sociale operante nella struttura, la cui attività è volta ad assicurare il benessere degli ospiti, l'ascolto delle loro problematiche, provvedendo anche alla ricostituzione dei rapporti parenterali e, laddove possibile, al reinserimento sociale e lavorativo.

ART.5

Le Suore dovranno prestare la propria opera per sei giorni settimanali, per il tempo occorrente al corretto espletamento delle attività di loro competenza, con una certa autonomia ma in modo funzionale alle prestazioni da rendere. Alle Suore spetterà il riposo settimanale con turnazione al fine di garantire ogni giorno dell'anno il servizio richiesto. A richiesta della Superiora della Comunità potrà, comunque, prevedersi la partecipazione

delle Suore a Corsi di aggiornamento professionali e spirituali per l'osservanza dell'articolazione della loro vita personale, comunitaria e religiosa.

Le Suore avranno l'obbligo di fornire le seguenti prestazioni:

- 1) attività inerenti la gestione del guardaroba e della lavanderia, avendo in carico tutta la dotazione della biancheria da letto e da bagno;
- 2) distribuzione della biancheria necessaria ad ogni ospite;
- 3) distribuzione ad ogni ospite del materiale necessario fornito dal Comune per l'igiene personale;
- 4) promozione della socializzazione degli ospiti, il loro coinvolgimento nelle mansioni di vita quotidiana e la loro integrazione sociale all'interno della struttura; Le Suore hanno la piena gestione del materiale che verrà loro affidato e del quale sarà redatto apposito inventario sottoscritto dalla Superiora della Comunità Religiosa e dal Responsabile del Centro di Prima Accoglienza.

ART.6

Alla Superiora Generale e alla Superiora Provinciale della Congregazione, anche a mezzo di loro delegata, si riserverà il diritto di visitare o far visitare le Suore addette all'ex-Dormitorio, di sostituirle quando lo riterranno opportuno per le esigenze dell'Istituto e per il buon andamento dell'opera, senza l'obbligo di motivare il provvedimento, purché ne sia dato avviso, almeno un mese prima all'Amministrazione, comunicando il nominativo della/e Suora/e sostituita/e. Qualora l'Istituto dovesse decidere il trasferimento e la sostituzione della Superiora, dovrà essere data comunicazione scritta almeno tre mesi prima.

ART. 7

Per la collaborazione resa dall'Istituto "Beato Luigi Palazzolo" con sede in Via S. Bernardino, 56 – Bergamo - presso il "Centro Comunale di Accoglienza per senza fissa dimora", alla Via Giuseppe De Blasiis n. 10, è stabilito per un periodo di mesi dodici a decorrere dalla nota di avvio delle attività, un compenso di € 39.420,00 previa presentazione di fattura elettronica (esente da I.V.A. Art. 10 comma 27 Ter del D.P.R. 633/72). L'Istituto dovrà comunicare i riferimenti del proprio conto dedicato a commesse pubbliche ai sensi dell'art.3 comma 7 della legge 13/08/2010, n.136 e succ. modifiche ed integrazioni, per gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 8

L'Istituto del "Beato Luigi Palazzolo" si obbliga:

- ad applicare integralmente, ai sensi dell'art.52 della L.R. 3/07, nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nella esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti nel territorio di esecuzione del contratto;
- ad essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello stato di appartenenza, nonché l'essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana o quella dello stato di appartenenza.
- Ad accettare il vincolo per la stazione appaltante di subordinare i pagamenti all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- ad accettare tutte le norme pattizie contenute nel "Protocollo di legalità" sottoscritto dal Comune di Napoli e dalla Prefettura di Napoli in data 1.8.07, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all'indirizzo www.utgnapoli.it,

nonché sul sito internet del Comune di Napoli all'indirizzo www.comune.napoli.it e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;

- ad accettare le condizioni del programma 100 della Relazione previsionale e programmatica pubblicata sul sito del Comune di Napoli all'indirizzo www.comune.napoli.it/risorsestrategiche, che prevede, per i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, di subordinare l'aggiudicazione all'iscrizione dell'appaltatore, ove dovuta, nell'anagrafe dei contribuenti, ed alla verifica della correttezza dei pagamenti dei tributi locali;
- di essere a conoscenza e impegnarsi ad assumere tutti gli obblighi di cui al DPR 62 del 2013 nonché le norme previste dal vigente Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, approvato con Deliberazione di GC n. 254 del 24 aprile 2014, che integra e specifica le disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e che si applica anche alle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore del Comune di Napoli.
- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta Amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto della Amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata; si impegna altresì a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo 165 del 2001;
- ottemperare a quanto previsto ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs n. 196/2003 e successive integrazioni. In tal senso l'ente affidatario è designato come Responsabile del trattamento dei dati personali, per quanto riguarda i trattamenti di cui è Titolare il Comune di Napoli. Vengono affidati all'aggiudicatario l'organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali relativi allo

svolgimento delle attività. L'affidatario è tenuto ad ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali e si impegna ad organizzare le operazioni di trattamento affidategli in modo che esse vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di sicurezza.

- al rispetto del "Patto di Integrità" recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nella esecuzione dei relativi contratti, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

L'Istituto del "Beato Luigi Palazzolo" sarà obbligato a rendere immediatamente noto alla Amministrazione Comunale le seguenti situazioni in cui dovesse incorrere:

- modifica della ragione sociale del soggetto;
- cessione dello stesso;
- cessazione dell'attività;
- concordato preventivo, fallimento;
- stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o pignoramento;

farsi esclusivo carico degli oneri assicurativi e previdenziali e quant'altro necessario all'impiego delle Suore nelle attività di specie senza che possa null'altro opporsi all'Amministrazione Comunale in ordine alla normativa regolante il presente rapporto;

ART. 9

Il Dirigente del Servizio Politiche di Integrazione e Nuove Cittadinanze è deputato a contestare all'affidatario i disservizi che si verificassero durante il periodo contrattuale.

Le contestazioni di detti disservizi dovranno essere sempre comunicate per iscritto al

rappresentante dell'affidatario che avrà cinque giorni di tempo dalla ricezione della contestazione per contro dedurre. Ove le controdeduzioni non fossero ritenute valide e giustificative dal responsabile sopra nominato, il medesimo provvederà all'applicazione di una penalità su ogni contestazione, non inferiore a € 260,00= (duecentosessanta euro) e non superiore a €1.550,00= (millecinquecentocinquanta euro), secondo la gravità dell'inadempienza. Tali penalità verranno applicate, commisurate al danno, anche di immagine, a seguito di non osservanza del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di GC n. 254 del 24 aprile 2014. L'Amministrazione Comunale, in caso di gravi ed accertate inadempienze, può procedere alla risoluzione della convenzione in qualunque tempo, con preavviso di 10 giorni, provvedendo al servizio direttamente o ricorrendo ad altro ente, a spese del soggetto affidatario, trattenendo la cauzione definitiva.

ART 10

La presente convenzione ha durata annuale. Nessuna modifica può essere apportata alla presente Convenzione senza il consenso di entrambe le parti contraenti.

Il Legale Rappresentante dell'Istituto del "Beato Luigi Palazzolo"

Anna Moroni

Il Dirigente del Servizio Politiche di Integrazione e Nuove Cittadinanze del Comune di Napoli

Dr.ssa Mariarosaria CESARINO